

DELIBERA N. 141/04/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Radio Telepordenone S.r.l.
(Emittente televisiva "Tele Pordenone') per la presunta
violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 9 giugno 2004 (prot. n. 318/EA104/NA) recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale - Ministero delle Comunicazioni - per il Friuli Venezia Giulia del 1 ° giugno 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte della società Radio Tele Pordenone S.r.l., emittente televisiva locale *"Telepordenone"*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto ha mandato in onda in data 31 maggio 2004, alle ore 19.36 circa, nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, un servizio in cui Elio De Anna, Presidente della Provincia di Pordenone uscente e ricandidato, interpellato su un episodio di cronaca nera, illustra l'operato svolto dall'Amministrazione da lui diretta sul recupero dei giovani;
- la richiesta, da parte del suddetto Comitato regionale per le comunicazioni, di invio delle memorie relative alla trasmissione in oggetto (prot. n. VA/1122/04 del 1 ° giugno 2004);

- la memoria giustificativa dell'emittente televisiva in oggetto in data 3 giugno 2004, nella quale la medesima precisa, in particolare, che il Presidente Elio De Anna è intervenuto con un'intervista su un argomento attinente alla devianza giovanile; la stessa emittente manifesta, inoltre, la disponibilità a porre in essere ogni azione richiesta per il ripristino della "par condicio";
- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia n. 78 del 3 giugno 2004, contenente la proposta di ripristino della violazione accertata;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono consentite nel periodo elettorale solo se effettuate dall'amministrazione pubblica in forma strettamente impersonale e neutrale, limitate alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'amministrazione e alle decisioni dei suoi organi, purchè esse siano realmente indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni e non comportino il rischio che per tale via si fornisca una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi;

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, l'intervento del candidato Presidente alla Provincia di Pordenone, sull'argomento relativo al recupero dei giovani, non presenta finalità informative, ma si concretizza in un'attività di propaganda dell'operato svolto dalla sua amministrazione, in quanto difetta dei requisiti di indispensabilità ed impersonalità richiesti dalla prescrizione normativa;

RILEVATO, per l'effetto, che nella trasmissione oggetto di segnalazione sussiste la violazione dell'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società Radio Tele Pordenone s.r.l., emittente televisiva "*Telepordenone*", con sede in Pordenone, Viale Venezia, 37, c.a.p. 33170, deve:

- sospendere la trasmissione dell'intervista *de qua*, qualora fosse inserita, in replica, nella programmazione dell'emittente televisiva;
 - trasmettere un messaggio recante l'indicazione della violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione istituzionale;
 - mettere a disposizione spazi informativi a favore degli altri candidati Presidenti alla Provincia di Pordenone;
2. la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 10 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian